



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **124** del 06 AGO. 2009

OGGETTO: **“Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”**, in breve **“Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono - O.N.L.U.S.”**, con sede in Villafranca di Verona - frazione Dossobuono (VR). Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA
DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI

Premesso che:


- con atto a rogito del Dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona, in data 29 aprile 2009, rep. n. 586200, si costituiva la “Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve “Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono - O.N.L.U.S.”, con sede in Villafranca di Verona - frazione Dossobuono (VR), con finalità di solidarietà sociale, avente lo scopo di svolgere, coerentemente ai principi cristiani, attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, di istruzione e di formazione umana, sia culturale che morale, nonché di beneficenza, in particolare sostenendo, promuovendo e creando iniziative nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e spirituale a favore dei portatori di handicap, degli anziani e di quanti si trovino in situazioni di bisogno, al fine di prevenire e contrastare l'emarginazione;
- con documentata istanza datata 1° luglio 2009 (prot. reg. n. 368606/41.15 del 7 luglio 2009) il rappresentante legale della Fondazione chiedeva al Presidente della Giunta Regionale del Veneto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
- la Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un patrimonio iniziale monetario di Euro 150.000,00, come risulta dal punto 9) dell'atto costitutivo e da certificazione bancaria allegata alla suddetta istanza del 1° luglio 2009;
- l'Ente è iscritto all'Anagrafe Unica delle Onlus con effetti dal 26 maggio 2009, come da nota della Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto datata 12 giugno 2009 (prot. n. 25521), allegata all'istanza del 1° luglio 2009.

Tutto ciò premesso:


- visto l'atto a rogito del Dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona, in data 29 aprile 2009, rep. n. 586200;
- vista la nota della Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto datata 12 giugno 2009 (prot. n. 25521);
- vista l'istanza del rappresentante legale della Fondazione datata 1° luglio 2009 (prot. reg. n. 368606/41.15 del 7 luglio 2009) e la documentazione allegata;
- visti gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- viste le disposizioni del Codice Civile;
- visto il D.Lgs. n. 460/1997;
- richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e la conseguente D.G.R. n. 400/2000;
- richiamata la D.G.R. n. 112/2001, istitutiva del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- visto, infine, l'art. 17, comma 32, della legge n. 127/1997;

DECRETA

1. sussistono i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve "Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono - O.N.L.U.S.", con sede in Villafranca di Verona - frazione Dossobuono (VR), codice fiscale n. 93209820237, costituita con atto a rogito del Dott. Zeno Cicogna, notaio in Verona, in data 29 aprile 2009, rep. n. 586200;
2. si approva lo statuto della Fondazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1), consistente in n. 16 (sedici) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (**Allegato A**);
3. si iscrive con effetto costitutivo, comportante il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, la predetta Fondazione al n. 517 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
4. si dispone la pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Dott. Maurizio Gasparin




ALLEGATO “A”

DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE
E CONTROLLO ATTI

Allegato al decreto n. **124** del 06 AGO. 2009



Allegato D) al n. 586100 Rep. In. 23952 Fasc.



S T A T U T O

1) E' costituita a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione sotto la denominazione di "Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominata anche "Fondazione Piccola Fraternità di Dossobuono - O.N.L.U.S."

La Fondazione assume nella propria denominazione la locuzione di "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus" che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in qualsivoglia comunicazione e manifestazione rivolta al pubblico.

Essa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nell'ambito dei servizi socio sanitari coerentemente ai principi cristiani, come enunciato nella premessa storica al presente statuto.

2) La Fondazione ha sede in Villafranca di Verona (VR) - frazione Dossobuono, Piazzale Don Girelli, 2 e svolge la propria attività nell'ambito della Regione Veneto.

3) La Fondazione, di durata illimitata, è promossa dalla "Parrocchia Santa Maria Maddalena" di Dossobuono (VR) e dalla "Associazione Piccola Fraternità"



di Dossobuono (VR) per lo svolgimento di attività

nel settore:



- dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- della beneficenza.

Mediante lo svolgimento di azioni sociali, educative ed assistenziali, essa ha i seguenti scopi:

- svolgere attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria;
- sostenere, promuovere e creare iniziative nel campo sociale, assistenziale, educativo, sanitario e spirituale a favore dei portatori di handicap, degli anziani e di quanti si trovano in situazioni di bisogno, al fine di prevenire e contrastare l'emarginazione;
- esprimere l'attenzione della Comunità ecclesiale verso gli "ultimi" ed "i meno fortunati" in piena fedeltà alle linee pastorali ed alla pedagogia della Chiesa Cattolica locale della Diocesi di Verona e della Parrocchia di cui è espressione. La Fondazione si adopererà per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni umane dei fratelli in difficoltà offrendo una concreta risposta ai loro bisogni;
- svolgere attività nel settore dell'istruzione e della formazione umana, sia culturale che morale;

)

- svolgere attività di beneficenza.



La Fondazione potrà anche ospitare persone anziane in condizioni di autosufficienza, nonchè persone invalide ad un lavoro proficuo, provvedendo al loro mantenimento ed assistenza sul piano spirituale, fisico, psichico e sociale, favorendo le relazioni degli ospiti tra di loro, con l'ambiente esterno e con quello di provenienza, nel pieno rispetto della personalità di ciascuno.

La Fondazione potrà svolgere ogni operazione economica, mobiliare ed immobiliare che ritenga necessaria, utile e comunque strumentale per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, purchè non in contrasto con i principi cristiani che ispirano la Fondazione.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti e comunque di soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione della Fondazione o che alla stessa siano legati da rapporti di prestazioni d'opera retribuita, nonchè di soggetti che effettuano liberalità a favore della Fondazione. Tale divieto si estende anche ai congiunti ed ai parenti ed affini fino al quarto grado dei soggetti dianzi indicati.

E' fatto altresì divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra descritte ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

4) Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'insieme delle attività trasferite dalla "Parrocchia Santa Maria Maddalena" di Dossobuono (VR) e dalla "Associazione Piccola Fraternità" di Dossobuono (VR) all'atto della costituzione della Fondazione e potrà essere accresciuto in seguito mediante contribuzioni, conferimenti, donazioni, lasciti di beni mobili o immobili, nonché di ogni altro provento od acquisto, a titolo gratuito o oneroso.

L'esercizio finanziario é compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 3 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favo-

)
re di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5) La Fondazione è retta dai seguenti organi:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione contabile.

6) L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione. Esso è composto da sette Consiglieri. Essi saranno nominati dal Vescovo della Diocesi di Verona su indicazione dei fondatori e cioè della "Parrocchia Santa Maria Maddalena" di Dossobuono (VR) - specificamente dal Consiglio Pastorale Parrocchiale - e della "Associazione Piccola Fraternità" di Dossobuono (VR), i quali indicheranno i nominativi di tre consiglieri ciascuno. Il settimo componente del Consiglio di Amministrazione sarà il Parroco pro tempore della "Parrocchia Santa Maria Maddalena" di Dossobuono (VR), che sarà membro di diritto del Consiglio stesso e garante delle finalità caritative, sociali ed educative dell'opera e della fedeltà all'ispirazione originaria.

Il Consiglio elegge tra i propri componenti un Presidente ed un Vicepresidente il quale sostituirà il Presidente in caso di suo impedimento.



La durata del Consiglio é fissata in anni cinque.

7) Qualora durante la carica venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, provvederà a sostituirli il Vescovo della Diocesi di Verona su indicazione del soggetto cui competeva la precedente indicazione del Consigliere uscente.

I nuovi Consiglieri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

8) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio provvede pertanto, tra l'altro, a:

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo rispettivamente entro il mese di aprile dell'anno successivo ed entro il mese di novembre dell'anno precedente;

- definire il programma generale, annuale e/o pluriennale di amministrazione con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;

- controllare l'andamento della gestione, valutando la qualità dei servizi resi ed indicando le iniziative da adottare per il loro miglioramento;

- deliberare l'accettazione di donazioni, eredità e

legati;

- operare in banca chiedendo affidamenti ordinari o richiedendo mutui; stipulare contratti di locazione finanziaria;

- stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici e/o privati per la gestione dell'attività;

- eventualmente nominare e revocare il Direttore determinandone poteri e competenze;

- gestire il personale dipendente mediante assunzioni e licenziamenti organizzandone il servizio anche emanando un apposito regolamento organico nel quale debbono essere specificate competenze, obblighi e diritti dei singoli dipendenti. Nella determinazione di qualsivoglia compenso o retribuzione si dovrà tener conto del disposto di cui alla lett. e), comma 6, dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

- proporre modifiche dello statuto, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio Pastorale di Dossobuono e della Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono;

- deliberare ogni altro atto di amministrazione, anche oneroso, utile per il buon funzionamento della Fondazione.

L'esercizio delle competenze sopra elencate sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti del-

l'amministrazione ai quali il Consiglio avrà pieno accesso.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento degli atti di ordinaria amministrazione al Presidente del Consiglio stesso, ad altro Consigliere o al Direttore, nei limiti dei poteri e delle competenze a quest'ultimo conferiti.



Si stabilisce che per gli atti di straordinaria amministrazione e per le modifiche dello statuto sia necessario il voto favorevole dei 5/7 dei componenti il Consiglio.

9) il Consiglio si riunirà almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato con comunicazione scritta ai Consiglieri almeno sei giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegrammi, fax, telex o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima della seduta agli indirizzi dei Consiglieri.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i Consiglieri.

Il Consiglio dovrà altresì essere convocato quando



ne facciano richiesta scritta almeno tre membri del Consiglio indicando gli argomenti che richiedono siano trattati. La convocazione, in tal caso, dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.

Per le sedute del Consiglio saranno redatti da un segretario, verbali riportanti le deliberazioni assunte e la sintesi degli interventi.

Il verbale sarà approvato nella prima seduta successiva.

La carica di Consigliere è gratuita ed il mandato può essere rinnovato.

10) Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio adotterà le proprie deliberazioni con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

11) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Ad esso spetta:

- coordinare l'attività della Fondazione;
- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle deliberazioni adottate dallo stesso, conferendo anche ai singoli Consiglieri specifici incarichi di indirizzo e di controllo;
- esercitare la vigilanza sul rispetto dei regola-

menti e delle disposizioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e curare i rapporti con gli Enti esterni, e in particolare con la Parrocchia Santa Maria Maddalena di Dossobuono e l'Associazione Piccola Fraternità di Dossobuono, compiendo anche tutti gli altri atti previsti dalla Legge e dallo Statuto.


12) Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione; egli provvede alla preparazione degli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'ente nell'ambito delle direttive, dei poteri e delle competenze attribuitegli dal Consiglio stesso.

Il Direttore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

13) Il Consiglio di Amministrazione è coadiuvato da un Organo di Revisione contabile composto da uno o tre membri nominati ogni tre anni dal Consiglio stesso tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

Qualora l'organo di Revisione Contabile sia collegiale, esso sarà presieduto da un presidente, eletto fra di loro, dai tre membri nominati dal Consiglio

Francesco Galderini
Paolo Toppo
Francesca Bellini
Anna Maria Tassi



Anna Maria Tassi

di Amministrazione, nel caso in cui il presidente non sia stato nominato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina dell'organo di Revisione Contabile.

L'Organo di Revisione Contabile ha il compito di esercitare le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile relativamente alla loro applicabilità nel caso specifico. Esso predisponde una relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, nonché una sull'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie.

14) La sopravvenuta riduzione o mancanza di patrimonio e l'impossibilità per il Consiglio di reperire mezzi economici sufficienti al raggiungimento dello scopo, possono dar luogo all'estinzione della Fondazione previa conforme proposta del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità ovvero, in seconda votazione, dai 5/7 dei componenti.

15) In caso di estinzione o cessazione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio che dovesse eventualmente residuare dopo il completamento della liquidazione sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di control-

lo di cui all'art. 3, comma 190, della legge per 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge per tempo vigente.

16) Per tutto quanto non specificatamente discipli-
nato dal presente Statuto, si applicano le disposi-
zioni contenute nel libro Primo, titolo secondo, del
Codice Civile e le altre disposizioni di legge in
materia con particolare riferimento a quelle dettate
con D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Verona, Via S. Eufemia n. 9, 29 Aprile 2009

Luigi Franceschini

Leandro Terzi

Franca Anselmi

Roberto Zanoni Terzi

Luigi Cicagna Lettieri

